

## Capitolo 1 PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

### Sommario

<i>B) EQUINI</i>	
Oggetto del contratto- contrattazioni	Art. 13
Consegna	» 14
Vizi redibitori e termine per la loro denuncia	» 15
Equini da macello	» 16
Pensionato di equini	» 17

### **B) EQUINI**

#### **Art. 13 –Oggetto del contratto - Contrattazioni.**

Sono oggetto del contratto gli equini non ancora domati o già domati.

#### **Art. 14 –Consegna.**

Il venditore deve consegnare l'animale entro 24 ore dalla conclusione del contratto nella località indicata dal compratore.

#### **Art. 15 – Vizi redibitori e termini per la loro denuncia.**

Danno luogo ad azione redibitoria, oltre ai vizi indicati nell'art.8 purché denunciati nei termini rispettivamente indicati, i vizi e le malattie seguenti:

<b>a)</b> ticchio d'appoggio o volante	giorni 8
<b>b)</b> ballo dell'orso	» 8
<b>c)</b> rusticità eccessiva (mordere, tirar calci, vizi d'animo in genere)	» 8
<b>d)</b> corneggio	» 8
<b>e)</b> restio	» 8
<b>f)</b> luna (oftalmite periodica) e i suoi postumi	» 21
<b>g)</b> coliche ricorrenti	» 21
<b>h)</b> cancro del fettone o rammollimento del fettone	» 8
<b>i)</b> bolsaggine	» 40

#### **Art. 16 – Equini da macello.**

Nelle vendite di equini da macello vigono, in quanto applicabili, le stesse garanzie previste per i bovini da macello.

Il peso morto degli equini si determina come previsto per i bovini grossi.

#### **Art. 17 – Pensionato di equini.**

Nel pensionato "all'inglese", il gestore deve fornire l'alimentazione, la pulizia del box e delle lettiere; in quello "completo" è compresa anche la pulizia del cavallo.